



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le **Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente**
Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia*

*Corso di Porta Vittoria 27
20122 Milano*

Milano, 10 dicembre 2020

Osservazioni Delibera 490/2020/R/eel

“Integrazioni urgenti al Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica in tema di prestazione delle garanzie e gestione degli inadempimenti”

Accogliendo come sempre con favore la possibilità di poter presentare nostri commenti in merito ai contenuti del provvedimento regolatorio in oggetto, coglieremmo pertanto l’occasione segnalare alcune nostre specifiche riflessioni in proposito:

- Come noto, la Delibera 490/2020/R/eel prevede che laddove l’istituto assicurativo non possieda i requisiti ivi indicati l’utente sarà tenuto all’adeguamento della garanzia medesima.

Più in particolare, qualora l'impresa distributrice non abbia ad oggi diffidato l'utente all'adeguamento della garanzia assicurativa, è comunque garantito a quest'ultimo un periodo non inferiore a quattro mesi a decorrere dal momento dell'invio di diffida da parte dell'impresa distributrice (periodo che sarebbe considerato congruo affinché l'utente ottenga presso istituti bancari o assicurativi dotati di idoneo giudizio di rating il rilascio di nuove garanzie).

A tal proposito **vorremmo richiedere di aumentare il succitato termine da quattro a sei mesi**, risultando infatti comunque giocoforza le nuove disposizioni particolarmente gravose per i trader che abbiano già sottoscritto polizze assicurative, allo stato ben vigenti, ma destinate alla sostituzione (si pensi per esempio ai costi già sostenuti dai trader per la sottoscrizione delle stesse, ora da rottamare...).

- Vorremmo inoltre far presente che nel caso in cui l'utente presti giudizio di rating e, qualora a seguito di un aumento rilevante, stia prestando la garanzia tradizionale per il GARnewPOD, e questo risulti inadempiente al pagamento di una fattura, debba **esser concesso almeno un termine minimo (7 giorni lavorativi) per integrare la garanzia tradizionale, qualora questa risulti incapiente rispetto all’esposizione dell’utente**.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

In caso contrario, riterremmo di fatto eccessivamente penalizzante un'automatica risoluzione del contratto di trasporto per il solo fatto che la garanzia tradizionale risulta incapiente rispetto all'esposizione.

- Più in generale, vorremmo cogliere l'occasione anche per ricordare la necessità di procedere con sollecitudine ad una **revisione delle forme di garanzia accettate nel settore gas dai Codici di Rete** dei TSO e DSO, in modo da poter quanto prima **allargare la platea di forme di garanzia prestabili dagli utenti**, pur nella doverosa tutela dell'equilibrio del sistema, **in conformità almeno con quanto è ad oggi già previsto per i Codici di Rete di Terna e nel CADE.**

Restando comunque come sempre a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed eventuale opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti.

